



Regolamento su voto numerico e voto di condotta

Analisi e commento del testo e le sue ripercussioni sui diversi gradi di scuola

Scuola primaria

Il testo sembra il prodotto di uno slalom per evitare le più macroscopiche dimostrazioni di pressappochismo, incompetenza e regressione pedagogica presenti in forma esplicita nelle versioni circolate in precedenza.

Tuttavia ne conferma la sostanza. Se possibile con qualche elemento peggiorativo.

A partire dal comma 9 dell'art.1, riguardante i minori con cittadinanza non italiana.

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”

Ciò sancisce il **totale non-riconoscimento** della variegata complessità della condizione dei “minori” coinvolti in processi migratori. Un terribile esempio di come sia vero che non v'è nulla di più ingiusto che far parti uguali tra disuguali (Don Milani). Basterebbe tener conto dell'apprendimento dell'italiano come L2, sulla base degli studi di glottodidattica e dello stesso Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue, per dimostrare l'enorme scorrettezza di questo comma.

Il testo ribadisce, inutilmente, che i voti numerici, attribuiti nella valutazione periodica e finale degli alunni, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione (cosa in uso nella secondaria superiore, dove da sempre i voti sono riportati in lettere!), mentre è stato eliminato ogni riferimento alla pratica quotidiana.

Eppure la grande, maestosa, scelta innovativa del ritorno al voto numerico, sembra incrinarsi almeno sotto due profili:

1. nel comma relativo alla **valutazione del comportamento** degli alunni si prevede che nella scuola primaria essa sia espressa dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un **giudizio**, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti e riportato nel documento di valutazione;
2. il comma 1 dell'art. 8 prevede che le competenze acquisite dagli alunni **siano descritte e certificate** al termine della scuola primaria

La formulazione potrebbe rappresentare un tentativo di aggirare il problema della necessità, in riferimento alle competenze, di esprimersi per livelli. Ma non si vede come si possano descrivere delle competenze attraverso voti espressi in decimi.

Forse per questo si rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, che fornirà i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione.

Scuola media

Il Regolamento, nella sua versione definitiva, non fa che confermare gli errori marchiani commessi nella stessa stesura della legge.

Ne sottolineiamo di nuovo due.

- Il primo è quello di aver introdotto l'obbligo del conseguimento da parte dell'alunno della sufficienza in ciascuna disciplina per potere essere promosso alla classe successiva o essere ammesso agli esami di terza media.

Una scheda di valutazione che così diventa poco trasparente. Lo abbiamo denunciato subito. Ora al comma 7 dell'art. 2 del Regolamento si dice che in presenza di sufficienze non corrispondenti alla realtà la scheda deve contenere una nota specifica di informazione per i genitori.

Insomma, ci si mette la classica pezza, che da un lato produce altro lavoro e altra carta, dall'altro non impedisce il fatto che si confezioni una scheda su cui si è stati costretti, se non si vuole bocciare un ragazzo per una sola insufficienza, a scrivere il falso sulla pagella. Non si impedisce comunque **la menzogna di massa** che sono costretti a praticare i docenti su un documento di certificazione che è l'unico ad avere valore legale (non certo le note di accompagnamento). Va cambiata la legge che è sbagliata.

- L'altro errore, contenuto nella legge e che viene ripetuto, è quello relativo alla certificazione delle competenze, per la quale si prevede "anche" la valutazione in decimi. E' una attenuazione rispetto alla baldanza perentoria contenuta nelle due circolari sull'argomento e nella precedente bozza. Perché è evidente che andranno prodotti dei modelli di certificazione per livelli e non per numeri. E staremo a vedere come sarà tradotto in pratica quell'"anche" piccolo piccolo del primo comma dell'articolo 8.

Ma prima si cambia la legge correggendo l'errore e meglio è per tutti.

Ovviamente si conferma la valutazione numerica espressa in decimi perché è la legge 169/2008 a prevederlo, ma ormai, come la pratica ha dimostrato e come lo stesso Ministero con apposite circolari ha dovuto "concedere", si possono accompagnare ai voti i giudizi sintetici o analitici. Anche perché l'articolo 1 del regolamento dà ampio spazio di manovra al Collegio e ai consigli di classe.

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento si conferma ovviamente il voto di condotta espresso in decimi; ma, ecco la novità, al numero riportato sulla pagella occorre accompagnare una specifica nota. Per i docenti altro lavoro, che, in presenza del voto numerico di condotta, riteniamo tuttavia indispensabile perché la descrizione del comportamento ha una funzione educativa certamente più adeguata e potente.

In tutti i casi l'operazione ideologica del voto numerico non regge fino in fondo, a fronte delle acquisizioni della pedagogia democratica: anche loro sono stati costretti ad accompagnare al voto un giudizio!!!!!!

Scuola secondaria superiore

Sul 5 in condotta, che riguarda soprattutto i ragazzi della scuola superiore, ma anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado, viene addirittura abrogato nel giro di qualche settimana il DM 5/09, che dettava le condizioni dell'attribuzione di tale voto che determina la bocciatura. In sostanza, secondo il citato DM si poteva mettere 5 in condotta solo dopo una sospensione per più di 15 giorni. Nel Regolamento si richiamano gli articoli dello statuto degli studenti che prevedono ciò, ma si aggiungono altre fattispecie di mancanze disciplinari (piuttosto generiche).

Ci sembra da un lato una misura a sanatoria dei 5 finora messi al primo quadrimestre, anche in assenza delle sospensioni per più di 15 giorni; dall'altro lato una sorta di "rinforzo" alla concezione poco "educativa" e più "punitiva" che il Governo ha del nostro sistema di istruzione.

Ancora più punitivo risulta il voto sul comportamento, in questo grado di scuola, in quanto esso determina i crediti scolastici e le provvidenze in materia di diritto allo studio: di nuovo si conferma la sparizione della cultura educativa a favore di quella punitiva.....

Fra le contraddizioni palesi aperte da questo decreto, rileviamo che il D.M.42/07 prevede che la scuola è tenuta ad organizzare comunque attività di recupero per permettere agli studenti, in caso d'insufficienze in una o più discipline, di poter recuperare le carenze rilevate. Gli studenti sono tenuti a frequentare gli interventi messi in atto dalla scuola, salvo che i genitori decidano di operare autonomamente. In ogni caso lo studente è obbligato a sottoporsi alle verifiche finali per valutare se abbia recuperato le carenze evidenziate.

Nel caso della condotta, invece, secondo il regolamento emanato, la scuola sembra essere esonerata da quest'obbligo; si afferma, infatti, che la scuola "può" determinare azioni, iniziative finalizzate alla valorizzazione dei comportamenti positivi.

Si crea, quindi, una situazione per la quale la scuola è tenuta ad intervenire rispetto a carenze disciplinari ma non ha nessun impegno nei confronti della formazione dell'allievo intesa quale formazione dell'individuo, del cittadino. Alla scuola viene relegato il solo ruolo di somministrare nozioni e non quello costituzionale di garantire il diritto all'istruzione quale strumento d'integrazione, di mobilità sociale.

Insomma non si è tenuti a recuperare il cosiddetto bullo; il somaro, purchè obbediente e magari fintamente acquiescente, si può recuperare.

La decisione, prevista al comma 1 dell' art. 6, di ammettere all'esame di stato solo gli alunni che abbiano almeno il sei in tutte le discipline costituisce, inoltre, un esasperato eccesso di rigorismo, che contraddice le norme sin qui in vigore, che potrà essere corretto solo attraverso una miriade di "voti di consiglio" o, se si preferisce, di falsi in atto pubblico, per cui si darà sei a un ragazzo insufficiente per poi scrivere nel giudizio di ammissione che in quella/e disciplina/e quel sei non è un sei.

In caso contrario la norma si tradurrà in una marea di mancate ammissioni(cioè di bocciature) cosa a cui comunque inducono i meccanismi correlati all'introduzione di queste regole, che fanno pensare sempre più ad una valutazione automatica e puramente aritmetica. Gli stessi messaggi che il Ministro ha mandato nelle sue conferenze stampa ("anche con un solo 5 si può essere non ammessi") inducono a questa supposizione e obnubilano qualsiasi idea di collegialità della valutazione, la cui espressione è stata ben chiara a partire dal Regio Decreto del 1923 fino al Testo Unico del 1994, in vigore tuttora. Si pone, in tal senso, il problema di conflitto tra le diverse norme in vigore.

Va rilevato che il decreto del 1925 sulla valutazione era più favorevole di questa normativa: in quell'anno, nel Regio Decreto n.625, fu scritto che sarebbero stati esclusi da ogni esame "solo" coloro che non avessero riportato almeno cinque decimi nel profitto, non sei decimi. La norma è rimasta di fatto in vigore fino al 1969, quando fu riformato l'esame, abrogata formalmente nel 1997, quando fu abolita l'ammissione,

Inoltre, a quei tempi era prevista la sessione autunnale anche per gli esami, di stato e non di stato: con 7 in condotta o voti inferiori si rimandava in tutte le materie; con il 5 in condotta e altre insufficienze si era bocciati (negli anni dalla prima alla quarta) in quanto si perdeva il diritto agli esami di riparazione. Con il 5 in condotta nell'anno terminale si andava direttamente alla sessione di maturità di settembre.

In tal senso, poteva essere diversamente utilizzata l'operazione "rinvio" a settembre, che viene ribadita, ancorché anch'essa si trovi in uno stato ancora incompiuto e confuso: l'intreccio tra questa "possibilità" (recupero, rinvio a settembre ecc.) e la valutazione poteva dare soluzioni meno drastiche e forse più produttive (esempio non bocciare per la condotta ma rimandare in tutte le materie).

Con tale previsione, inoltre, si disattende il diritto dello studente che non abbia tutte sufficienze a una verifica più oggettiva, la stessa che invece è pretesa dallo Stato. Si mette in difficoltà lo studente già sufficiente, e non dà a quello con qualche insufficienza la possibilità di rimediare, possibilità che paradossalmente è data in tutte le fasi del percorso fino al primo quadrimestre dell'ultimo anno, ma non al secondo.

La cosa è tanto più pesante per l'anno scolastico in corso, in quanto questa regola viene introdotta in corso d'anno, mentre gli studenti avevano iniziato il "gioco" con altre regole.

Dal punto di vista politico, la conclamata volontà del Ministro di restaurare norme precedenti il tanto deprecato '68 deve averle fatto prendere una rincorsa smisurata visto che va ben oltre. Riporta infatti la situazione addirittura al periodo precedente il 1925. Altro che '68! Siamo di fronte ad un atto di mera foga restauratrice, giustificato solo da problemi di immagine politica. Insomma il Ministro vuole costruire la sua immagine sulla pelle dei giovani.

Insegnamento religione cattolica ed attività alternative

Infine, ma non certo per importanza, segnaliamo, la **pesante ed illegittima discriminazione** tra chi si avvale dell'insegnamento della religione cattolica e chi invece delle attività alternative: il primo docente partecipa al consiglio di classe,; il secondo docente, al pari di esperti etc., dovrà "fornire preventivamente ai docenti delle classi elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e del profitto raggiunto da ciascun alunno".

Si violano le disposizioni normative (DPR 16 12 1985 n. 751 e CM applicativa N. 316 del 28 10 1987) che prevedono parità fra i due insegnamenti, introducendo una inaccettabile disparità che denunciemo con forza e di cui faremo ulteriore elemento per l'impugnativa del regolamento davanti al TAR del Lazio.